



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'
ASSOCIAZIONE
"TEAM SPIAGGE PULITE"**

PER LA MODIFICA DELLO STATUTO

In data 17 del mese di novembre dell'anno 2022, alle ore 19,00 presso la sede sociale in Via Cesare Battisti n.12, in Agrigento, e contestualmente online sulla piattaforma Google Meet, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente :

ORDINE DEL GIORNO: Modifica dello Statuto sociale;

La Presidente Silvia Piazza dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Sig. Stefano Marchese.

La Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente. La Presidente illustra l'ordine del giorno e illustra le motivazioni per le quali si rende necessario apportare le modifiche allo Statuto con l'entrata in vigore della normativa attuale secondo quanto previsto dal D.L.gs. 117/2017. La Presidente apre la discussione e legge il nuovo Statuto contenente le indicazioni in ordine al D.L.gs. 117/2017 e di seguito esposte. L'adesione all'associazione è libera ed il suo funzionamento è fondato sulla partecipazione volontà democratica dei soci. Si stabilisce che le cariche sociali sono *elettive* e si ribadisce che è escluso ogni scopo di lucro e che è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione. In caso di scioglimento i beni materiali e immateriali saranno devoluti ad associazioni avente gli stessi scopi o fini di utilità sociale, come stabilito dal D.L.gs. 117/2017. Dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

La Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto tutti i soci presenti.

La Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'applicazione delle disposizioni tributarie agevolate previste: esenzione di bollo comma 5 e imposta di registro come sancito dall'art.82 comma 3 del D.L.gs. 117/2017.

Non essendovi altro da deliberare, la Presidente chiude la seduta alle ore 21.00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

La Presidente



STATUTO SOCIALE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "Team Spiagge Pulite APS"

Art. 1 COSTITUZIONE

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36-37-38 del Codice Civile, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e delle successive norme in materia, è costituita in data 18/05/2021 una Associazione di Promozione Sociale denominata: "Team Spiagge Pulite APS".

L'assemblea straordinaria dei soci con verbale del 17 novembre 2022, adotta il seguente statuto nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e delle successive norme in materia.

L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo "APS" integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ai sensi del Titolo VI del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione ha la sede legale in Agrigento, in Via Cesare Battisti n°12. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.



Art.2 STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, delle relative norme di attuazione, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'associazione esercita attività d'interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; (4)

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative

di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 3 EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Può chiedere l'ammissione attraverso domanda indirizzata al Consiglio Direttivo, che delibererà motivando e ne darà comunicazione all'interessato (In ottemperanza al comma 1 dell'art. 23 del Codice del terzo settore), qualsiasi persona fisica o giuridica che si riconosca nel presente statuto.

Art. 4 INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi

al Codice Civile.

Art. 5 PRINCIPI E SCOPI GENERALI

- a) L'associazione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività culturali, formative, ricreative, turistiche, sportive dilettantistiche, motorio sportive, assistenziali, ambientalistiche, educative, di prevenzione sanitaria, valorizzando in particolare le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi del libero associazionismo. Ai sensi dell'art.5 comma 1 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) le principali attività di interesse generale svolte dall'Associazione saranno quelle indicate al precedente art.2 con aggiunta di:

-Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente

-Attività complementari e attività secondarie e **strumentali** all'attività istituzionale di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può effettuare, in modo strettamente complementare all'attività di interesse generale:

la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione inoltre, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, esercita e organizza attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere e gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione.

- b) Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio;
- c) Può promuovere direttamente o in collaborazione con altri sodalizi lo sviluppo delle iniziative di promozione sociale, culturali, turistiche, sportive dilettantistiche, ambientalistiche;
- d) Ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con gli enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività. L'associazione può altresì svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per il raggiungimento dei fini statutari, purché non incompatibile con la sua natura di associazione e realizzata nei limiti consentiti dalla legge.

Nel raggiungimento delle finalità statutarie, l'associazione potrà cooperare o aderire ad iniziative di altre associazioni, di enti pubblici e privati e di altri organismi di cui riconosce e condivide i principi, le finalità ed i progetti operativi.

Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

Art. 6 CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

- a) E' un istituto unitario ed autonomo; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo, eletto dagli associati, che in quanto tali ne costituiscono la base sociale;
- b) Non ha finalità di lucro, intesa anche come divieto di ripartire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitali e/o proventi fra gli associati in forme indirette o differite;
- c) Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse o organizzate sono a disposizione di tutti gli associati, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto di eventuali appositi regolamenti;
- d) Con i regolamenti sono eventualmente disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione dei familiari e degli associati;
- e) In considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse;
- f) I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse e degli altri organismi in cui si articola, possono essere stabiliti da appositi regolamenti, tenendo conto della normativa vigente.

Art. 7 ASSOCIATI

- a) Sono associati dell'associazione le persone fisiche e le altre associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla normativa in vigore. Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del numero minimo previsto dalla normativa vigente, l'associazione ne dovrà dare tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
- b) L'ammissione all'associazione avviene su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.
- c) L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e l'obbligo del versamento annuale della quota associativa. Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile. L'associato può recedere dall'associazione attraverso comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo.
- d) Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.
- e) Le richieste di recesso vanno indirizzate al Consiglio Direttivo;
- f) Sono eleggibili alle cariche sociali tutti gli associati in regola con le quote associative. Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili associati che hanno raggiunto la maggiore età.

Art. 8 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite;
- e) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa;
- f) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Gli associati sono tenuti:

- a) al pagamento della quota sociale annuale decisa dall'Assemblea;
- b) alla osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni;

E' causa di esclusione dall'associazione il non rispetto di tali obblighi.

L'associato può altresì perdere la sua qualifica per morte, recesso o esclusione.

Gli associati possono essere sospesi, esclusione o radiati per i seguenti motivi:

- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'interessato.



Art. 9 VOLONTARIO ED ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

- a) L'associato svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- b) La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, ivi compresi gli eventuali rimborsi forfettari previsti dall'art. 67 del T.U.I.R.

- c) L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.
- d) L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art.10 GLI ORGANI

Sono organi sociali:

- a) Il Presidente;
- b) Il Vicepresidente;
- c) Il Tesoriere
- d) Il Consiglio Direttivo;
- e) L'Assemblea;
- f) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria

Art.11 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea - *organo sovrano dell'associazione* - è composta da tutti gli associati in regola con i versamenti.

- a) Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- b) L'Assemblea - sia ordinaria che straordinaria - è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati;
- c) In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti;
- d) Delibera validamente a maggioranza degli associati presenti;
- e) La seconda convocazione dell'Assemblea può aver luogo almeno un giorno dopo la prima;
- f) L'Assemblea è presieduta e convocata dal Presidente dell'Associazione. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni;

- g) L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 15 giorni prima, mediante avviso affisso, nella bacheca della sede sociale o a mezzo lettera o mail, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione;
- h) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate;
- i) Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti;
- j) L'Assemblea per il rinnovo degli organi:
- elegge il Presidente dell'Associazione;
 - stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo, composto di norma: da un minimo di tre ad un massimo di undici e ne elegge i componenti;
 - approva l'eventuale regolamento per le elezioni stabilendo criteri che garantiscono i diritti delle minoranze.
- k) Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con le modalità che favoriscono la partecipazione dell'intero corpo sociale;
- l) Il Presidente dell'Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni;
- m) La riunione del Consiglio direttivo è presieduta dal Presidente eletto;
- n) Le deliberazioni dell'assemblea ed i rendiconti economici e finanziari saranno resi noti agli associati con le medesime modalità previste per la sua convocazione.



Art.12 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- approva il bilancio, il rinnovo delle cariche sociali, le modifiche allo statuto;
- approva il programma annuale e pluriennale di iniziativa, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
- decide l'importo della quota associativa annuale;
- elegge gli Organi dell'Associazione;
- nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- delibera la costituzione di servizi e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;
- apporta le modifiche allo Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.13 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- a) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario ;
- b) Il Consiglio Direttivo, inoltre fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte per il conseguimento dei propri fini;
- c) Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell'attività volontaria anche di cittadini non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi;
- d) Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro, da esso nominate;
- e) Il Consiglio Direttivo *dura in carica, di norma, quattro anni*. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà;
- f) Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto;
- g) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri;
- h) Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente;
- i) Il Consiglio Direttivo:
- predispone il bilancio d'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'Assemblea;
 - attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - decide l'importo delle quote suppletive per determinati servizi (giochi da tavolo, piscina, campi sportivi, biblioteca, ecc);
 - propone all'Assemblea il regolamento di applicazione dello Statuto;
 - definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola secondo le indicazioni dell'Assemblea;
 - decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli associati e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere a questi ultimi;
 - decide le forme e le modalità di partecipazione alle attività organizzate nella zona e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini.

Art.14 PRESIDENTE

a) Il Presidente, eletto dall'Assemblea degli associati, a maggioranza dei presenti, è *il legale rappresentante dell'associazione* e la rappresenta nei rapporti esterni personalmente o a mezzo di suoi delegati;

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- stipula gli atti inerenti l'attività;

b) In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce nei suoi compiti.

c) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalla elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

d) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Provvede al deposito del bilancio di esercizio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in ottemperanza all'art. 13 del Codice del terzo settore.



Art.15 IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

a) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone al Tesoriere il materiale pagamento.

b) Il Tesoriere presiede la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

c) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art.16 DIMISSIONI

a) Gli associati possono dare le dimissioni in qualsiasi momento, purché non vi siano pendenti impegni economici assunti dall'Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da associato

devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'associato dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera all'atto della presentazione delle dimissioni;

b) Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificare;

c) In caso dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

Art.17 PATRIMONIO

Il Patrimonio sociale dell'associazione è costituito da:

- proventi da tesseramento;
- eventuali versamenti degli associati, dei loro familiari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative;
- eventuali contributi pubblici statali, regionali, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, e contributi di organismi internazionali;
- proventi derivanti dalle manifestazioni e dalla gestione dell'associazione o della Società sportiva, anche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, così come previsto dal D.Lgs 117/2017;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti Pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia del sodalizio, eredità e legati;
- beni mobili e immobili di proprietà;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi che gli associati e gli assistiti producano o erogino all'indirizzo degli associati stessi o dei terzi, sempre in forma non imprenditoriale ma anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, nello stretto perseguimento delle finalità istituzionali.

Art.18 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs 117/2017; ha inoltre l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.19 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.L.gs. 117/2017

Art.20 ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

- a) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno;
- b) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e il bilancio di esercizio che devono essere presentati alla approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo successivo. Il rendiconto economico, il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente eventualmente approvato vanno depositati presso il R.U.N.T.S. entro il 30 giugno successivo;
- c) Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:
- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
 - in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
 - dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
 - dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore.
- d) Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.
- e) Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art.21 RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVE

- a) Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, oltre alla firma del Presidente può essere richiesta quella dell'Amministratore;
- b) Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione, in caso di assenza o di impedimento dei responsabili;

c) Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta;

d) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;

e) Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni;

f) Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Art.22 MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto può essere modificato esclusivamente con decisione dell'Assemblea;

Sia in prima convocazione che in seconda convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per le variazioni imposte da futura legislazione civile o fiscale è competente il Consiglio Direttivo.

Art.23 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire esclusivamente con decisione dell'Assemblea e con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art.24 LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri contabili:

- il libro degli associati, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- Il libro delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni, dell'organo di controllo, qualora presente, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art.25 CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma I del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono

stipulate dal Presidente dell'Associazione nella sua qualità di legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Art.26 PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento, adottato dall'associazione.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Art.27 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

La denominazione sociale si intende modificata in "Team Spiagge Pulite APS" successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in ottemperanza all'art. 12 del Codice del terzo settore.



Registrato
ad Agrigento
al N. 1812
Serie 3
il 24-11-2022
versate € ES 5000

Il funzionario (*)
Angelo Buggea
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale